



# John Adams prima della rivoluzione: le istituzioni del passato per i diritti delle colonie

FEDERICO MIONI

## 1. *Il ruolo delle istituzioni nell'America coloniale*

Il caso della rivoluzione americana si pone come un percorso diverso da molte altre esperienze rivoluzionarie. Per questo, forse, si è enfatizzata la particolarità, la atipicità della rivoluzione americana, scivolando spesso lungo il crinale della storiografia "eccezionalista". Pur prendendo le distanze dai registri consunti di questo filone interpretativo, resta un dato importante: quella americana è una rivoluzione fatta in nome non di un futuro ma di un consolidato passato, e in essa i coloni si collocano, per quasi un quindicennio e fino a meno di un anno dalla rottura (con la Dichiarazione d'indipendenza), su un versante "conservatore", nel senso che essi fanno appello ad istituzioni del passato, e sono mossi dall'idea che ci si stia semplicemente riappropriando di diritti consolidati da almeno un secolo e mezzo.

Questi rivoluzionari conservatori, però, non sono "restauratori", ma immersi, più o meno consapevolmente, in una dinamica che non si esaurisce nel passato, e che anzi

utilizza le istituzioni del passato per costruire un assetto diverso. Individuare il momento esatto in cui alla retrospezione si sostituisce la proiezione in una diversa concezione del patto politico e delle istituzioni non è facile. Possiamo però sostenere che, da un certo momento in poi, alla ri-affermazione dei diritti "storici" (spettanti cioè in quanto sudditi inglesi) si affianca l'affermazione dei diritti "naturali" (in quanto uomini), e alle istituzioni del periodo coloniale si sostituiscono quelle del periodo rivoluzionario. Ciò non avviene con un'improvvisa soluzione di continuità, ma, al contrario, va ricordato come la "scoperta" dei diritti naturali sia debitrice (forse più che alla lettura di Grozio, Locke e Rousseau) alla riscoperta delle «English liberties», e come le nuove istituzioni americane nascano a partire da un passato: se si considerano le istituzioni degli Stati negli anni rivoluzionari e perfino la costituzione del 1787, si vede come, ad esempio, le rivendicazioni a livello di rappresentanza poste nelle *General Assemblies* o nelle *Houses of Burgesses* coloniali si rifletta-

no nelle *Houses of Representatives* dell'epoca postrivoluzionaria (in alcune colonie, era già questo il nome della Camera bassa); o si possono cogliere, nel dibattito sulle Camere alte degli Stati e poi nel confronto sul personale politico che poteva accedere al Senato federale, gli echi ravvicinati del dibattito sul ruolo del *Council* del governatore e sulle insidie provenienti dai «*mandamus councillors*», i membri di questi consigli che avevano qualche funzione esecutiva a fianco del governatore, ma con un'indipendenza quasi nulla<sup>1</sup>.

In questi casi, come nella disputa sull'indipendenza dei giudici o nel confronto sui poteri dell'esecutivo monocratico, le lezioni istituzionali del passato costituiscono materiali vivi. In tale scenario, crediamo che il percorso di John Adams rappresenti il punto d'osservazione privilegiato, cioè il punto di congiunzione più lucido fra quelle lezioni del passato e il versante innovativo del costituzionalismo americano. Adams è il principale teorico delle due vere innovazioni che nascono nella nazione americana, vale a dire l'idea di costituzione scritta e quella di convenzione costituzionale, cioè di un potere costituente, e darà un contributo fra i maggiori anche alla teoria del federalismo; egli però è anche uno dei maggiori conoscitori di *common law*, ed è il giurista che più di ogni altro riesce a utilizzare nella disputa con la madrepatria precedenti storici e giudiziari, statuti del Parlamento inglese, carte coloniali e concessioni, sentenze delle *courts* e diritto internazionale, istituti feudali e tradizioni sassoni, diritto canonico e decreti regi, opere dei filosofi e testi della religiosità puritana. Adams ricorre a questi materiali per sostenere le ragioni dei coloni, e ciò sarà qui esaminato limitandosi agli anni prerivoluzionari.

Inoltre Adams costituisce, assieme a Tho-

mas Jefferson, l'uomo più colto di tutta la classe politica americana, ma a differenza del virginiano ha un atteggiamento attento alle particolarità storiche e istituzionali più che al razionalismo filosofico e al giusnaturalismo. D'altro canto, le immagini di Jefferson come esponente degli universalismi astratti, e di Adams come un conservatore legalista, sono collocate già da qualche decennio fra gli stereotipi. La stessa etichetta del "gradualismo" è riduttiva nel caso di Adams, perché la riflessione del bostoniano è molto ricca nella messa a confronto di illuminismo e scetticismo, ragione e debolezze umane, teorie e concreti istituti giuridici. Possiamo comunque dire che egli ha una profonda considerazione per il passato, inteso come patrimonio di lezioni sulla natura umana e sulle prove di vulnerabile socialità da essa fornite. Tali lezioni si riflettono nell'antropologia filosofica di Adams, ma anche nella sua scienza delle costituzioni.

Già nei testi degli anni prerivoluzionari si nota questo richiamo fra strutture istituzionali e componenti politico-antropologiche, in una dinamica che, nelle opere successive, si muoverà in modo ancor più esplicito in una duplice direzione: le istituzioni risentono fortemente delle rifrazioni di quelle componenti, ma hanno anche, se ben progettate, una capacità di disciplinamento di esse efficace. Da qui i temi del bicameralismo, del legislativo tripartito,


<sup>1</sup> Per il dibattito su «the Senatorial part of the society» v. ad esempio G. S. Wood, *The Creation of the American Republic, 1776-1787*, New York - London, Norton, 1972 (1969), pp. 206-214 (per il periodo qui preso in esame, v. in particolare pp. 210-212). Per un inquadramento istituzionale dei tre casi più interessanti (Massachusetts, Pennsylvania, Virginia), dalla fase coloniale a quella rivoluzionaria, v. J. R. Pole, *Political Representation in England and the Origins of the American Republic*, Berkeley - Los Angeles, University of California Press, 1971 (1966); sul Massachusetts coloniale v. pp. 33-75; su quello dell'epoca della rivoluzione e della fase federale pp. 169-249.

della indipendenza del potere giudiziario (fino al *judicial review* riconosciuto alla Corte Suprema), e altri ancora, sui quali, così come sull'elaborazione di Adams dalla rivoluzione in poi, ci sia consentito un rinvio<sup>2</sup>.

La riflessione di Adams fra il 1765 e la primavera del 1775 si situa in un contesto che presenta alcuni caratteri non riscontrabili nel Vecchio Continente: una ridotta presenza istituzionale, un livello considerevole di libertà religiosa e di pensiero, l'assenza di "ipoteche" europee come quelle terriere, feudali, nobiliari, spazi enormi a disposizione, una libertà economica cui non facevano riscontro forti squilibri sociali. Il mancato sviluppo, in America, di una forte presenza delle istituzioni aveva effetti a livello sia di apparato repressivo, estremamente ridotto, sia dell'assenza di significativi eserciti stanziati, utilizzati solo contro indiani e francesi: questo spiega perché Adams e altri leaders contestassero il *Quartering Act* del marzo 1765, non solo per il potere accordato ai soldati di requisire viveri e alloggi, ma per la semplice facoltà di accampare un esercito a Boston.

In secondo luogo, le sedi della decisione politica prevaricavano raramente su quello che oggi è definito il consenso sociale, e la dinamica rappresentativa era molto più avanzata che nel Vecchio mondo. Pur non volendo accreditare un quadro mitizzato dell'America, si può affermare che nella società coloniale, in cui si muove Adams, i conflitti vengono espressi più che repressi, e quindi le istituzioni diventano un elemento non di compressione ma di modernizzazione del sistema sociale, nel senso più ampio del termine.

Se i tratti ora delineati si riferiscono alle istituzioni come sedi decisionali o rappresentative, va detto che c'è un altro livello di istituzioni, che affonda le radici nella sedimen-



John Adams

tazione della costituzione britannica. I coloni cioè riescono ad ottenere istituzioni abbastanza rispettose dell'autonomia della società perché possono far leva su altre istituzioni, quelle che hanno fatto nascere e tutelano le «English liberties» e i diritti degli inglesi<sup>3</sup>.

<sup>2</sup> Cfr. la *Nota bibliografica* e, per le varie edizioni delle opere di Adams, la *Nota ai testi* in J. Adams, *Rivoluzioni e costituzioni*, a cura e con introduzione di F. Mioni, Napoli, A. Guida, 1997, pp. 187-189 e 185-186. In questo saggio citeremo dalla edizione più rigorosa, i *Papers of John Adams*, R. J. Taylor et als. (eds.), Cambridge (Mass.), The Belknap Press of Harvard University Press, 1977 ss.

<sup>3</sup> La ricerca in più volumi di J. P. Reid, *Constitutional History of the American Revolution*, Madison, Wisconsin University Press, 1986 ss., illustra molto bene sia le radici inglesi delle libertà rivendicate, sia gli elementi di superamento di quell'eredità. Per una raccolta di tutti i documenti principali degli anni della rivoluzione e di quelli precedenti, sempre col riferimento di fondo all'idea di diritti inglesi e poi americani, si veda il vol. I della rassegna *The Roots of the Bill of Rights*, B. Schwartz ed., New York, Chelsea House, 1980 (1971), 5 voll.

Queste istituzioni sono state messe in luce dall'interpretazione costituzionale della rivoluzione americana, che giustamente attribuisce il posto più importante a John Adams. Studiosi come Charles Howard Mc Ilwain, su un versante di storia del diritto, o come Randolph Adams, fra storia del pensiero politico e scienza politica, e nel nostro paese Nicola Matteucci e Giuseppe Buttà<sup>4</sup>, hanno riletto la parabola rivoluzionaria americana nell'ottica di una complessiva continuità fra la società coloniale e quella dei primi anni dopo l'indipendenza: in tale continuità giuridico-istituzionale, emerge la differenza di scenario con l'evento rivoluzionario francese<sup>5</sup>. Gli studiosi qui richiamati individuano alcuni istituti antecedenti la rivoluzione americana, e in questi vanno ravvisate quelle istituzioni cui ora accennavamo:

- i diritti acquisiti dagli inglesi col *common law* e coi vari documenti strappati al re, fino al *Bill of Rights* del 1689 (risalendo alle «Saxon liberties»);

- una «legge fondamentale» valida anche prima e al di là della tradizione britannica: l'idea cioè di una «legge superiore» posta come limite per il governo, un'idea già espressa in Cicerone e San Tommaso, nei grandi legisti Bracton e Fortescue, e nella teoria seicentesca di Coke sulla prevalenza della «higher law» sul diritto statutario, cioè sulle leggi del Parlamento<sup>6</sup>;

- la distinzione fra *iurisdictio* e *gubernaculum*, nel senso dell'indipendenza del potere giudiziario da quello politico, affermato fra gli altri già da Bracton;

- il governo misto come teorizzato fin da Polibio e come realizzato in Inghilterra (col «King in Parliament») e nelle colonie (con la combinazione governatore-*council*-Camera rappresentativa), fino a fare del governo

misto il complemento alla teoria di Montesquieu della separazione dei poteri.

Adams costruì i due strumenti per l'approdo di questi temi all'età moderna avanzata: l'idea di una costituzione scritta e l'idea delle convenzioni costituenti. Qui preme rilevare come i vari filoni argomentativi e gli autori richiamati siano stati unificati dagli storici di cui dicevamo nella grande tradizione del costituzionalismo, intesa come tradizione di esperienze storiche ma anche come dottrina delle tecniche per il controllo del potere. Naturalmente, non si devono far coincidere costituzionalismo e interpretazione costituzionale della rivoluzione americana, ma è necessario aver presente che la seconda nasce in quel solco. Inoltre, se è vero che l'Adams degli *Thoughts on Government* (1776) e delle opere successive rappresenta il ponte teorico verso il costituzionalismo

<sup>4</sup> C. H. Mc Ilwain, *The American Revolution: a Constitutional Interpretation*, New York, Macmillan, 1923 (tr. it. *La rivoluzione americana. Una interpretazione costituzionale*, Bologna, Il Mulino, 1964); R. G. Adams, *Political Ideas of the American Revolution: Contributions to the Problem of Imperial Organization, 1765 to 1775*, Durham (N. C.), Trinity College Press, 1922; N. Matteucci, *La rivoluzione americana, una rivoluzione costituzionale*, Bologna, Il Mulino, 1987; Id., *Dal costituzionalismo al liberalismo*, in *Storia delle idee politiche, economiche e sociali*, diretta da L. Firpo, Torino, Utet, 1975, vol. IV, *L'età moderna*, tomo II, pp. 13-176; G. Buttà, *John Adams e gli inizi del costituzionalismo americano*, Milano, Giuffrè, 1988; Id., *Sovranità, diritto di voto e rappresentanza in Massachusetts e South Carolina, 1776-1860*, Milano, Giuffrè, 1988.

<sup>5</sup> Una raccolta molto ampia di studi su questi temi è costituita dal volume, diretto da R. Martucci, *Constitution & Révolution aux États-Unis d'Amérique et en Europe (1776-1815)*, Macerata, Laboratorio di storia costituzionale, 1995. Il pensiero del nostro autore sulle rivoluzioni in Francia e in America è approfondito in E. Handler, *America and Europe in the Political Thought of John Adams*, Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 1964.

<sup>6</sup> Cfr. in particolare il saggio di E. S. Corwin, *The «Higher Law» Background of American Constitutional Law*, Cambridge (Mass.), *The Harvard Law Review*, vol. XLII, 1928-1929 (tr. it. *L'idea di «legge superiore» e il diritto costituzionale americano*, Vicenza, Neri Pozza, s. d.).

contemporaneo (assieme a Madison, Hamilton, e Marshall), l'Adams del decennio prerivoluzionario è l'esponente dall'elaborazione più matura e articolata del costituzionalismo americano di quel periodo, soprattutto nelle *Novanglus Letters*.

Vedremo più oltre quale sia il limite di una lettura che circoscriva l'elaborazione dell'Adams prerivoluzionario all'interno del costituzionalismo, una lettura che pure è fondata e feconda. Qui vorremmo passare a qualche spunto riguardante alcuni testi, non per riassumere tutti i rivoli delle prove storiche e giuridiche che il nostro autore adduce nelle *Novanglus Letters*, ma per formulare qualche rilievo in ordine a un'ipotesi. Vi è un perimetro di principi consolidati, nella prassi di governo inglese e nella letteratura politico-istituzionale dei due decenni prerivoluzionari, che appartengono alla tradizione *whig*. Nostro intento è capire come vi sia, in un esponente *whig* delle colonie quale Adams si definisce, un rovesciamento di quelle teorie almeno a tre importanti livelli, e in parallelo un oltrepassamento di altri cardini teorici di quella tradizione. Questo ci aiuterà a contestualizzare certi scritti, e a capire il paradosso di cui si diceva in apertura, quello di rivoluzionari "conservatori" e all'apparenza anti-moderni, per certi versi perfino "feudali".

## 2. Adams contro il primato del Parlamento: «dominions» del re versus «realm of England»

Il primo rovesciamento si pone a livello dell'equilibrio fra i poteri degli organi supremi previsti dalla costituzione inglese. Il percorso, iniziato in qualche modo già con la *Magna Charta*, con cui la nobiltà e poi la bor-

ghesia inglesi avevano strappato al re aree sempre maggiori di garanzie nei diritti, aveva avuto come finalizzazione una crescente autonomia del Parlamento dal re. Il Parlamento era il simbolo di questa conquista della tradizione *whig*, era la sede delle libertà inglesi. William Blackstone l'aveva posto al vertice del sistema britannico, dal momento che l'espressione massima della sovranità era nella legislazione, e dunque nell'organo titolare di questa funzione. D'altro canto, se è vero che la funzione legislativa era esercitata soprattutto dai Comuni, ciò richiedeva l'approvazione di Lords e re, e il potere d'iniziativa legislativa non era appannaggio esclusivo dei Comuni; inoltre, il corpo del regno era formato dai tre «estates», ma a capo di esso restava il re. La teoria di Blackstone, cioè quella *whig* classica, non può quindi essere definita una teoria repubblicana (nel senso settecentesco inglese del termine); era comunque uno strumento per affermare i diritti del popolo contro l'uso arbitrario del potere.

I coloni *whig*, sempre a partire dalla *Magna Charta*, contestano non solo la politica di quel Parlamento, ma il principio per cui il Parlamento può legiferare su tutti gli altri territori britannici. Essi si appellano al re, e si richiamano al *common law* e alla «higher law» che emerge dalla costituzione britannica: sono queste per loro le vie giuridiche per veder riconosciuti i diritti, e non certo gli «statutes» del Parlamento di Westminster. Quando Adams scrive la *Dissertation on the Canon and the Feudal Law*<sup>7</sup> si è già oltre la critica ai «writs of assistance» fatta da James Otis nel 1761, secondo il quale questi manda-

<sup>7</sup> Per una ricostruzione del clima intellettuale e politico in cui nasce la *Dissertation* rinviamo a L. Valtz Mannucci, *Le radici ideologiche degli Stati Uniti*, Lecce, Milella, 1981, pp. 153-186.

ti di perquisizione erano iniqui nel merito<sup>8</sup>; Adams contesta il diritto stesso del Parlamento a legiferare per le colonie, e ciò sulla base di diverse motivazioni, fra cui la teoria del «no taxation without representation», alla quale egli darà in quello stesso anno un contributo formale con le *Instructions to the Representative of Braintree*. Dieci anni dopo, Adams attacca nel modo più radicale quel diritto reclamato da Westminster, negando che abbia un fondamento nel diritto naturale o delle nazioni, o nel *common law*, e nemmeno nello *statute law*, perché «no statute was made before the settlement of the colonies for this purpose», e soprattutto perché «the Declaratory Act made in 1766, was made without our consent, by a Parliament which had no authority beyond the four seas»<sup>9</sup>.

Per questo, le colonie rigetteranno anche la Proposta di conciliazione di Lord North, che prevedeva l'impegno del Parlamento a non tassarle più se queste avessero provveduto a tutti i fondi necessari per l'amministrazione coloniale; il governo inglese infatti non rinunciava al diritto di imporre le tasse, e si rifiutava di concedere una legittimazione al Congresso Continentale. Le due sole concessioni che le colonie sono disposte a fare al Parlamento riguardano la giurisdizione sovrana sul cosiddetto mare aperto, in quanto le carte coloniali non prevedono alcun diritto in proposito<sup>10</sup>, e le «external taxes», quelle tasse cioè che attengono al funzionamento generale dell'Impero. Adams riconosce anche che non ci può essere all'interno di uno Stato una duplicità di organi legislativi sovrani, ma ritorce questa tesi (sostenuta sia dal governo *tory* che da vari esponenti *whig*) contro gli stessi inglesi:

I agree, that 'two supreme and independent authorities cannot exist in the same state', any more than two supream [sic] beings in one

universe. And therefore I contend, that our provincial legislatures are the only supream [sic] authorities in our colonies<sup>11</sup>.

Infine, si può arrivare come ultima mediazione a concordare alcuni provvedimenti con le colonie, ma il pensatore di Boston ricorda puntigliosamente che ciò avviene non per un principio di *common law*, ma soltanto se si acquisisce il consenso delle colonie<sup>12</sup>.

La base di questa strategia argomentativa è individuabile nel secondo rovesciamento, che avviene a livello di definizione costituzionale delle entità territoriali dell'Impero britannico. Le colonie non sono parte del «realm of England», e nemmeno di quello di Gran Bretagna; sono semplicemente «dominions» del re, unite a questo da un rapporto di fedeltà personale e non «political» nel senso del «King in Parliament»; quindi non sono neppure un dominion della Corona<sup>13</sup>.

<sup>8</sup> In questo discorso, Otis non negava in via di principio il diritto del Parlamento a legiferare per le colonie. Affermava però che un provvedimento del Parlamento in contrasto con la costituzione inglese era nullo, e che i tribunali dovevano disapplicarlo, in quanto i principi del *common law* potevano prevalere su una legge del Parlamento.

<sup>9</sup> *Novanglus*, III, in *Papers of John Adams*, cit., vol. II, pp. 250-251.

<sup>10</sup> *Novanglus*, VII, p. 313.

<sup>11</sup> *Ibidem*.

<sup>12</sup> *Novanglus*, III, p. 246.

<sup>13</sup> A volte si ricorreva a un'ulteriore distinzione, quella fra *dominions* del re (come la Scozia) e *dominions* della Corona (come l'Irlanda): questa seconda categoria aveva conseguenze analoghe a quelle derivanti dall'appartenenza al «realm of England», perché l'idea di Corona rimandava già a una configurazione istituzionale del re, con un legame quindi col Parlamento e le sue leggi. E infatti, mentre le colonie erano considerate dagli inglesi *dominions* della Corona, gli americani rifiutavano questa collocazione, ribadendo di appartenere a un *dominion* personale del re. Alcuni di loro avrebbero contestato la consistenza stessa dell'idea di Corona, sostenendo che questo era un concetto già ricompreso o in quello di dinastia (sul piano familiare-personale) o nell'idea di «King in Parliament» (sul piano istituzionale).

I coloni, cioè, prima si disimpegnano dall'autorità del Parlamento in nome della fedeltà al re, e poi si sottraggono alla versione inglese del governo misto, quella formula che riassumeva l'equilibrio fra Corona, Lords e Comuni. Adams distingue la «capacity» del re in quanto rappresentante di una dinastia cui si è giurata fedeltà dalla «political capacity» di esso in quanto incardinato nella costituzione britannica, e precisa che anche la capacità politica del re non prevede necessariamente il collegamento con i Lords e i Comuni<sup>14</sup>. Inoltre Adams si appella al «Calvin's Case», riguardo al quale sir Edward Coke e in seguito altre giurie inglesi avevano ribadito l'obbligo dei sudditi solo alla fedeltà personale al re<sup>15</sup>.

Con queste premesse sulle due capacità del re, e sulla natura delle colonie come semplici *dominions*, Adams può smontare tutti i paralleli con entità territoriali proposti dai *tory*:

- non si può invocare come entità «imperiale» la Gran Bretagna, perché quando questo regno fu costituito, con l'Atto di Unione fra Inghilterra e Scozia del 1707, le colonie esistevano già da settanta o ottant'anni, e perché «there is not one word about America in that act»<sup>16</sup>;

- non si può invocare come parallelo il Galles, perché il potere del Parlamento di Westminster di legiferare su questo principato risulta da un atto espresso del Parlamento, mentre un atto analogo non si è mai registrato per l'America;

- l'Irlanda, nonostante gli sforzi del Parlamento per sottometterla in ogni materia, si configura come regno a sé<sup>17</sup>; e se si volesse insistere nel parallelo fra questa e le colonie, allora si dovrebbe dire che anche il Massachusetts o la Pennsylvania sono regni, tutti facenti capo al re;

- le Isole Normanne, secondo l'avversario di Novanglus, *Massachusettensis*, non



*Un patriota americano scalpella lo stemma inglese*

sono parte del regno d'Inghilterra e non sono rappresentate a Westminster, eppure soggiacciono ugualmente all'autorità di questo. Adams ribatte che ciò è accaduto sia perché lì il re è assoluto e può legiferare a piacere per quelle isole, sia perché vi è stato un atto di usurpazione. Ciò quindi non si applica alle

<sup>14</sup> *Novanglus*, VIII, p. 345.

<sup>15</sup> Il *Calvin's Case* è un famoso processo del 1608, in cui era in discussione la possibilità per un suddito scozzese di godere in Inghilterra dei diritti di un inglese: prevalse la soluzione positiva motivata con un richiamo alla concezione feudale, secondo cui il rapporto era personale col re e tale restava in qualunque posto il suddito si trovasse.

<sup>16</sup> *Novanglus*, VIII, p. 329 (cfr. anche la VII lettera, a p. 309, in riferimento alla fondazione delle colonie durante i regni dei quattro sovrani Stuart del XVII secolo, e all'Atto di Unione con la Scozia, che è successivo a quella fondazione).

<sup>17</sup> Dell'Irlanda si parla in varie lettere del *Novanglus*; fra queste segnaliamo la X (pp. 355-363).

colonie, perché le carte coloniali escludono quel potere assoluto, mentre l'ipotesi di un'usurpazione non può valere come precedente, e va anzi sanata<sup>18</sup>.

La conclusione è la non attivabilità dei casi delle varie entità dell'Impero in sede di creazione di analogie giuridiche con le colonie. Queste non sono un paese annesso, o un territorio incorporato con una pronuncia giuridica o sottomesso, e non sono neanche un paese conquistato dal re o pervenuto a lui per discendenza ereditaria: sono un paese scoperto e conquistato solo dal sangue e dalle fatiche dei coloni, e spesso acquistato dai selvaggi nativi. Questa interpretazione conduce Adams a negare anche la natura di paese concesso dal re con un atto di grazia, e lo spinge a una conclusione molto radicale: l'America non ha altra base giuridica o politica che non sia quella rinvenibile nel diritto di natura, nei contratti coi coloni esplicitati nelle carte regie, e nei contratti che questi definirono implicitamente riguardo all'incarico dei governatori e alle clausole di occupazione dei luoghi da colonizzare<sup>19</sup>.

Vedremo più avanti l'ispirazione giusnaturalista e contrattualista, e le conseguenze di uno strappo così netto. Qui vorremmo accennare alla modalità con cui secondo Adams si pone il rapporto complessivo fra tutte le entità territoriali indicate. I coloni non contestano l'idea in sé di British Empire, ma ne sottolineano il carattere confederale e fondato su legami plurimi di fedeltà personale al re: questi è a capo di più regni, da quello d'Inghilterra a quello che Adams chiama provvocatorialmente il regno del Rhode Island, connotati (almeno nel caso delle colonie) da un'autonomia legislativa<sup>20</sup>. Nel *Novanglus* Adams arriva a contestare la stessa idea di impero, prima nel senso della non ascrivibilità al *common law* di questo termine o di

quello di Corona imperiale di Gran Bretagna<sup>21</sup>, poi con l'equiparazione di impero e dispotismo, cosa che non può essere nel caso della costituzione inglese. Infatti,

We are not a part of the British Empire. Because the British government is not an empire. The governments of France, Spain, and c. are not empires, but monarchies, supposed to be governed by fixed fundamental laws, tho' not really. The British government is still less intitled to the style of an empire: it is a limited monarchy<sup>22</sup>.

Anzi, dal momento che la vera definizione di repubblica (una teoria, questa, tipica di tutto il successivo pensiero di Adams) è basata non tanto sulla non ereditarietà delle cariche ma sul fatto di essere «a government of laws, and not of men», il pensatore bostoniano afferma che «the British constitution is nothing more nor less than a republic, in which the king is first magistrate»<sup>23</sup>. Un impero, al contrario, è un sistema che va al di là della stessa monarchia assoluta, perché in esso la volontà del re non deve osservare neppure quel minimo di registrazione formale in parlamento, che si verifica nelle monarchie assolute<sup>24</sup>.

<sup>18</sup> *Novanglus*, XII, p. 373.

<sup>19</sup> *Ibidem*, pp. 373-374.

<sup>20</sup> Cfr. anche J. G. A. Pocock, *La ricostruzione di un impero. Sovranità britannica e federalismo americano*, Manduria, Lacaita, 1996.

<sup>21</sup> *Novanglus*, III, p. 251.

<sup>22</sup> *Novanglus*, VII, p. 314.

<sup>23</sup> *Ibidem*.

<sup>24</sup> Adams scrive che vi è un altro senso del termine impero, come «synonymous with government, rule or dominion»: in quest'accezione impero va dalla repubblica di Ginevra ai dispotismi, e si può dire che le colonie rientrano nella sfera di sovranità del re di Gran Bretagna (*ibidem*, p. 315).

### 3. Diritto feudale, diritto canonico, e istituti sassoni

Nel passo del *Novanglus* ora citato, va notata la definizione dei monarchi come semplici procuratori o primi magistrati agenti nell'interesse del popolo. Una posizione presente già nella *Dissertation*, ed espressa anche da Jefferson in *A Summary View*<sup>25</sup>. È una teoria *whig*, o forse meglio, per la sua radicalità, *real whig*. Di certo però non è una teoria riconducibile alle istituzioni feudali, così come percepite da Adams. Il diritto feudale era per lui sinonimo di oscurantismo, e costituiva, assieme al diritto canonico, il duplice strumento della tirannide che si voleva imporre in America, attraverso i governatori e la Chiesa episcopaliana<sup>26</sup>. D'altro canto, la fedeltà personale al re sostenuta contro le pretese del Parlamento era una fedeltà tipicamente feudale, la fedeltà al proprio signore a prescindere dalla mediazione di un organo assembleare. Questa incoerenza si spiega nell'ambito del terzo rovesciamento operato da Adams, che avviene su un piano ideologico più generale: al Parlamento inglese, in cui si teorizzava un'accezione più "moderna" della rappresentanza (quella «virtual representation» che nascondeva un'ingiustizia verso le colonie e le maggiori città inglesi), gli americani contrapponevano il mito del "passato" inglese, nel senso di entità anteriori all'età moderna. In realtà Adams, nonostante alcune contraddizioni nell'uso del termine «feudal», intendeva riferirsi a un passato ancor più remoto, a quell'età delle «Saxon liberties» cui gli inglesi non meno degli americani facevano risalire le radici delle «English liberties» e in parte del *common law*: una ricostruzione storica mostra la notevole componente di mito non sorretto da riscontri, ma resta il fat-

to del richiamo a quell'embrionale sistema rappresentativo che le tribù sassoni avevano (col *witenagemot* annuale e un sistema di votazione), e alle libertà e ai diritti a un processo equo che i re sassoni accordavano ai propri sudditi<sup>27</sup>. Questi istituti erano stati travolti dal «Norman Yoke», che incarnava la versione deteriorata del feudalesimo inglese; un giogo normanno anch'esso riattualizzato, collegando questo i coloni al nuovo giogo che il Parlamento voleva imporre loro.

Questa terza modalità di rovesciamento fu sul piano politico non meno efficace degli altri argomenti utilizzati da Adams: del resto, il mito sassone e il mito negativo del giogo normanno erano molto diffusi nella letteratura sia religiosa che politico-giuridica di quegli anni. Esaminato a freddo, però, l'appello mitico-ideologico al passato è l'argomento meno convincente, traendo alimento da un immaginario collettivo non sempre definito, e conducendo Adams anche a quelle incoerenze sul passato feudale di cui si diceva. Più convincente è l'Adams degli strumenti giuridici, e infatti su questo terreno egli recupera la limpidezza e la coerenza dell'analisi. Basti pensare al fatto che, dopo aver rivendicato la natura per così dire feudale (cioè personale) della fedeltà al re, egli precisa che il diritto dei

<sup>25</sup> *A Summary View of the Rights of British America*, in *The Papers of Thomas Jefferson*, J. P. Boyd et al. eds., Princeton, Princeton University Press, 1950 ss., vol. I, pp. 121-137.

<sup>26</sup> *A Dissertation on the Canon and the Feudal Law*, in *Papers of John Adams*, vol. I, pp. 103-128 (cfr. soprattutto pp. 112-113); d'ora in poi citata come *Dissertation*.

<sup>27</sup> Ampi richiami alle istituzioni sassoni, ad esempio, in *An Inquiry into the Rights of the British Colonies* di Richard Bland (Williamsburg, 1766), e in *The Genuine Principles of the Ancient Saxons, or the English Constitution* (Philadelphia, 1776), firmato da un anonimo «Demophilus» dietro il quale forse vi era George Bryan: v. questi due pamphlets in *American Political Writing during the Founding Era, 1760-1805*, C. S. Hyneman - D. S. Lutz eds., Indianapolis, Liberty Press, 1983, pp. 67-87 e 340-363.

primi coloni all'acquisto delle terre non era feudale ma allodiale. Rifacendosi al senso sassone del termine (*all* = intera e *ead* = proprietà), egli rivendicava la proprietà piena delle terre, senza far discendere questa da una concessione regia-feudale<sup>28</sup>.

In ogni caso, tornando al rovesciamento a più livelli di posizioni o pratiche istituzionali, tipiche di buona parte della tradizione *whig*, che Adams compie, possiamo dire come tutto ciò dimostri l'irriducibilità di questo pensatore sia alla categoria del rivoluzionario classico, sia a quella del conservatore. Da queste varie strategie argomentative emerge il rovesciamento che le unifica tutte, quello che attiene alla prospettiva strategica di Adams: fare delle istituzioni del passato le basi per una nazione nuova. Egli però non si muove solo all'interno della tradizione *whig*, o sulla base delle lezioni del costituzionalismo classico, ma va oltre quel perimetro. Adams aveva assunto la tradizione *whig*, ad esempio, nell'affermare che «not religion alone, as is commonly supposed, but it was a love of universal liberty» a progettare e colonizzare l'America<sup>29</sup>; o nella disputa contro le *Courts of Admiralty*, cioè quegli organi giudicanti senza giuria, con un giudice unico dell'Ammiragliato a decidere di cause o condanne in materia civile; o, ancora, nella battaglia per l'indipendenza dei giudici ordinari, il cui sistema di retribuzione venne sottratto alle Camere coloniali e avvocato dal Parlamento inglese, un argomento su cui Adams scrisse sette ampi saggi sulla «Boston Gazette»<sup>30</sup>. Questi ultimi provvedimenti, peraltro, erano stati approvati anche da esponenti *whig*, e ciò conferma il fatto che in America non era stata recepita un'accezione di *whig* e *tory* coincidente con l'inquadramento parlamentare in uno di quei partiti, ma un'idea più trasversale: per i coloni, i *tory* non erano solo

gli uomini del *leader* (Frederick North) che resse il governo inglese dal 1770 al 1782, ma tutti coloro che condividevano una politica prevaricatrice verso le colonie, o che propugnavano una normalizzazione religiosa da parte della Chiesa d'Inghilterra. I *tory* erano coloro che, anche se non aderenti a quel partito, volevano limitare la libertà di stampa, ed eliminare le spese per l'educazione popolare che costituiva per gli *whig* il primo strumento per alimentare la libertà<sup>31</sup>.

A livello di scelte politiche, Adams si era mosso fin dall'inizio della disputa con la madrepatria in modo molto nitido, anche se non col radicalismo del cugino Samuel Adams. Era stato fra i primi a percepire la necessità di una rottura con l'Inghilterra, era stato estensore della *Declaration of Rights and Grievances* uscita dal Primo Congresso Continentale (ottobre 1774)<sup>32</sup>, e aveva già nella

<sup>28</sup> *Dissertation*, p. 118.

<sup>29</sup> *Dissertation*, pp. 113-114 (corsivi di Adams).

<sup>30</sup> I sette saggi di Adams uscirono sulla «Boston Gazette», sotto forma di lettere e senza titolo, fra l'11 gennaio e il 22 febbraio 1773. I testi completi, col titolo con cui Adams si sarebbe in seguito riferito ad essi, *On the Independence of the Judges*, sono nei *Papers of John Adams*, vol. I, pp. 252-309; si tratta dei saggi che, nell'edizione curata da Charles Francis Adams (*The Works of John Adams*, Boston, Little, Brown, and Co., 1850-1856, 10 voll.), sono proposti col titolo *On the Independence of the Judiciary*, scelto dal curatore (vol. III, pp. 519-574). Troviamo anche (*Papers*, vol. I, pp. 268-273) l'unico intervento di William Brattle, che aveva sfidato Adams, Otis e Josiah Quincy a un contraddittorio in pubblico o sulla stampa su quel tema. Brattle sosteneva che l'indipendenza del giudice era garantita già dalla sua nomina a vita, che restava naturalmente *quandiu se bene gesserit*.

<sup>31</sup> Cfr. *Dissertation*, pp. 118-120.

<sup>32</sup> Questo documento in realtà fu chiamato dai contemporanei *The Bill of Rights; a List of Grievances*, e così è stato riproposto nei *Papers of John Adams* (vol. II, pp. 159-163). La stesura dei documenti del Primo Congresso Continentale fu complessa, avendosi singoli estensori, comitati e sottocomitati, oltre all'approvazione in plenaria, ma Adams è giustamente considerato l'estensore del documento che in seguito rimase noto come *Declaration of Rights and Grievances*.

primavera 1775 esortato le colonie a dotarsi di costituzioni autonome, indicando ai propri interlocutori le modalità di un processo costituente che non si era mai visto nella storia<sup>33</sup>.

#### 4. *La teoria whig e la critica di Adams alla «virtual representation»*

Le posizioni di Adams erano state molto nette anche a livello teorico, al punto da poter ipotizzare un oltrepassamento delle stesse teorie whig. Anche questo rilievo crediamo di poterlo riferire a una pluralità di livelli, a partire dalla concezione religiosa di Adams. È un'ispirazione che nasce nella sensibilità del «dissenting» protestante, che è orgoglioso delle proprie radici di minoranza perseguitata, e rifiuta ogni compromesso col papato, ma anche ogni normalizzazione da parte della Chiesa d'Inghilterra; lo stesso congregazionalismo di Adams si colloca sul versante non ortodosso di questa denominazione religiosa.

Nella doppia tirannide ecclesiastica e civile, che secondo Adams nasce dall'alleanza fra diritto canonico e feudale, ci sono la prova e insieme l'obiettivo del complotto che a suo avviso si sta preparando ai danni delle colonie: l'allargamento delle prerogative del governatore e degli ufficiali inviati dal Parlamento, le tasse per il sostentamento del clero anglicano in America, e la legge che impone il bollo con l'intento di colpire il commercio ma anche l'accesso ai materiali pubblicati, sono parti di un'unica manovra a tenaglia, che si aggiungono alla *Proclamation Line* (1763), allo *Sugar Act* e al *Currency Act* (1764), fino al già citato *Quartering Act* del 24 marzo 1765. I lineamenti di questo disegno sono chiarissimi ad Adams fin dalla *Dissertation*, anche se vi è di sicuro una componente di suggestione tipica della reli-

giosità del New England, incentrata sul legame fra persecuzione umana e protezione divina.

La tesi dell'alleanza fra le due tirannidi emerge negli attacchi al governatore del Massachusetts Francis Bernard e al suo successore Thomas Hutchinson, il grande avversario lealista di Adams<sup>34</sup>. Un complotto che quest'ultimo riportava agli anni Quaranta e Cinquanta del secolo, quand'era iniziata la politica d'indebitamento dell'Inghilterra, scaricata sulle colonie. In tale ottica anche la controversia religiosa fra Jonathan Mayhew e East Apthorp del 1763 aveva assunto, per tutto il fronte whig di Boston, una forte valenza politica<sup>35</sup>. Gli whig del New England erano in gran parte *real whig*, avevano inteso cioè collegarsi a quelli che si erano definiti "veri" whig, in una sorta di accusa all'omonimo partito di aver affievolito l'ispirazione originaria. Questo filone oltrepassava la linea tradizionale del governo misto, sottolineando i temi della sovranità che risiedeva nel popolo e i diritti di questo; un filone manifestatosi nel Seicento con Harrington e soprattutto con Milton e Sidney, sulla cui eredità, anche attraverso la *country ideology* del

<sup>33</sup> *Diary and Autobiography of John Adams*, L. H. Butterfield ed., Cambridge (Mass.), The Belknap Press of Harvard University Press, 1961, vol.III, pp. 314-315 e 358-359 (maggio e novembre 1775).

<sup>34</sup> Un passaggio interessante di questa lunga polemica fu *The Constitutional Debate between Thomas Hutchinson and the House of Representatives (26 January - 2 March 1773)*, in *Papers of John Adams*, vol. I, pp. 309-346. In quel dibattito Adams aveva già sostenuto che gli americani non fanno parte del «realm of England», e quindi sono sottratti alla giurisdizione del Parlamento.

<sup>35</sup> East Apthorp era l'inviato della Chiesa d'Inghilterra per diffondere la presenza episcopaliana, attraverso la *Society for the Propagation of the Gospel*, nella quale i coloni vedevano uno strumento per creare un episcopato americano e arrivare a una religione privilegiata. Il predicatore Mayhew, come molti altri fra cui Adams, si oppose; cfr. B. Bailyn, *The Ideological Origins of the American Revolution*, Cambridge (Mass.), Harvard University Press, Enlarged Edition, 1992 (1967), pp. 96-97 e 254-258.

primo Settecento inglese, si era costruita la cultura repubblicana degli americani.

Nel panorama che è stato delineato, con diversità di interpretazioni, nei noti studi di Caroline Robbins, Bernard Bailyn, John Pocock e Gordon Wood, si inserisce anche John Adams. Un tratto decisivo della cultura *real whig* americana era rappresentato dalla costante preoccupazione per la autoespansività del potere, una realtà paragonata nei *pamphlets* dell'età della rivoluzione a un'oceano incontenibile, a una mano gigante che schiaccia i sudditi, o al faraone in cui gli americani vedranno il Parlamento e poi il re inglese. Questa cultura ha importanti riflessi nelle soluzioni istituzionali adottate durante e dopo la rivoluzione, con le costituzioni degli Stati che prevedono esecutivi deboli, legislature brevi (in genere uno o due anni), mandati rinnovabili un numero molto ridotto di volte, e un controllo serrato sull'imposizione di nuove tasse.

Adams in questi anni condivide questa cultura a livello di sensibilità politica, come emerge da vari dei suoi scritti: ad esempio, si parla delle fauci del potere sempre aperte per divorare e del suo braccio pronto a distruggere la libertà di pensiero e di stampa, e si propone una lettura analogica fra la corruzione della Roma repubblicana e quella dell'Inghilterra<sup>36</sup>. Adams condivide pure le soluzioni istituzionali qui sopra richiamate, iniziando con la rivoluzione a porre il problema del rafforzamento dell'esecutivo e del reperimento di altre forme di «checks and balances». Un terreno su cui invece Adams non si sbilancia quanto altri *real whig* americani è quello del superamento del governo misto, una formula che lui già condivideva. E naturalmente, Adams non poteva sottoscrivere la visione istituzionale di un famoso *pamphlet* anonimo del 1776, *The People the best Governors*, che si con-

notava per posizioni democratiche molto accentuate<sup>37</sup>.

Adams quindi è "radicale" nella percezione dei rischi di autoespansività del potere, ma non lo è sul piano delle proposte istituzionali. Anche sul piano dei principi, però, ha una posizione molto nitida: già nel 1765 parla del re, abbiamo visto, come di un semplice magistrato che agisce per il bene del popolo, e formula chiaramente il diritto di resistenza attiva a un governo tirannico<sup>38</sup>. Due posizioni che gli *whig* "classici" dello stesso periodo, in Inghilterra, non potevano accettare in una formulazione così netta.

Un terreno su cui vi è un apparente arretramento della posizione di Adams e dei coloni, rispetto al whiggismo inglese, a fronte invece di un sostanziale "oltrepassamento", è quello della rappresentanza. Quando si apre il problema dello *Stamp Act*, in Inghilterra si è già compiuta la transizione da un'idea di rappresentanza come contenimento delle prerogative del re e del suo governo a una visione propulsiva, in cui le Camere (in realtà, i Comuni) sono il soggetto politico del sistema, assieme al governo che esse esprimono. Va però detto che, anche rispetto alla natura di rappresentanza parlamentare (e

<sup>36</sup> *Dissertation*, p. 121; *Novanglus*, IV, p. 266. Adams contrapponeva libertà-virtù-indipendenza a lussuria-effeminatezza-venalità, e citava la frase attribuita da Sallustio a Giugurta, secondo cui Roma era una città venale, matura per la distruzione, se solo avesse trovato uno che fosse riuscito a comprarla (*Guerra contro Giugurta*, XXXV, 12-13).

<sup>37</sup> *The People the Best Governors: or a Plan of Government Founded on the Just Principles of Natural Freedom*, oggi in *American Political Writing during the Founding Era*, cit., pp. 390-400. L'ipotesi più probabile è che l'autore fosse un esponente rivoluzionario del New Hampshire.

<sup>38</sup> Adams sostiene che i primi coloni tenevano nel più completo disprezzo la «dark ribaldry» di un diritto ereditario imprescrittibile a governare, e che avevano considerato l'obbedienza passiva e la non resistenza «the most mischievous of all doctrines» (*Dissertation*, p. 117).

non più cetuale e meramente consultiva-garantista), acquisita dalla Gran Bretagna nelle prime sei decadi del Settecento, la soluzione americana non è certamente arretrata:

- a fronte di una rappresentanza parlamentare, nelle colonie si sta già attuando una rappresentanza fondata sulla sovranità popolare, con un suffragio non universale, ma comunque più ampio che in qualsiasi altro grande paese del mondo di allora;

- a fronte di una rappresentanza nazionale e «virtual», come descritta nel discorso di Burke agli elettori di Bristol, e quasi dieci anni prima da Thomas Whately proprio a proposito dello *Stamp Act*<sup>39</sup>, in America si rivendica una rappresentanza più di tipo "locale" (in cui il rappresentante era visto come una sorta di mandatario vincolato, per il timore degli atti *ultra vires* tipico della cultura *real whig*), che però è sicuramente una rappresentanza «actual», nel senso che gli americani condizionano la legittimità di un'assemblea sia alla presenza in essa dei propri rappresentanti, sia al rispetto di un rapporto numerico con la popolazione. Si evitavano così gli squilibri della rappresentanza avutisi coi «rotten boroughs» inglesi, e non si aveva una concezione della rappresentanza rivolta al passato, perché gran parte di tutta la dinamica si reggeva su una cultura democratica, e anche le direttive più strette cui dovevano attenersi gli eletti scaturivano da un processo elettivo reale. Inoltre l'America si sarebbe presto agganciata, almeno fin dalla Convenzione di Annapolis del 1786, a una visione nazionale della rappresentanza, e avrebbe prodotto nell'estate successiva il più grande documento sulla rappresentanza dell'epoca, la costituzione federale;

- infine, mentre nel dibattito costituzionale inglese ancora ai primi decenni dell'Ottocento echeggia spesso l'idea di una rappre-

sentanza dei «corpi» o degli «estates» (anche se organizzati in partiti), nell'America coloniale ci si riferisce già alla rappresentanza dei singoli, portatori di diritti originari all'autogoverno.

John Adams si colloca all'interno di questi vari livelli di una nuova visione della rappresentanza. All'estensore dello *Stamp Act*, Thomas Whately, che costruisce la teoria della rappresentanza virtuale per legittimare la tassazione del Parlamento anche senza la presenza dei coloni a Westminster, Adams contrappone la necessità di quel legame col «no taxation without representation», un principio di rappresentanza reale che, dalle prime formulazioni di Otis e Dickinson, arriva in una delle Risoluzioni del Primo Congresso Continentale, scritte da Adams, a essere posto come il fondamento della libertà inglese e di ogni governo libero<sup>40</sup>. Nelle *Braintree Instructions* Adams giudica la tassa dello *Stamp Act* iniqua ma anche «unconstitutional», perché «no Freeman should be subjected to any tax, to which he has not given his own consent, in Person or by Proxy»<sup>41</sup>. La violazione di quel principio è in contrasto anche col *common law*, e i coloni sono rappresentati a Westminster sulla base di una semplice finzione giuridica, tanto

<sup>39</sup> Questo funzionario inglese scriveva che «ogni membro del Parlamento siede alla Camera non come rappresentante del suo collegio, ma come appartenente a quell'augusta assemblea che rappresenta tutti i Comuni di Gran Bretagna. I loro diritti e i loro interessi, quali che possano essere le conseguenze per il loro collegio di norme generali, debbono essere i grandi obbiettivi della sua attenzione e le sole regole della sua condotta» (T. Whately, *The Regulations Lately Made concerning the Colonies and the Taxes Imposed upon Them, Considered*, London, 1765, p. 109, citato in *Pamphlets of the American Revolution, 1750-1776*, B. Bailyn ed., Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 1965, p. 94.

<sup>40</sup> V. la Risoluzione n. 4, in *The Bill of Rights; a List of Grievances*, in *Papers of John Adams*, vol. II, pp. 160-161.

<sup>41</sup> *Papers*, vol. I, pp. 140-143 (la citazione a p. 141).

inconsistente in teoria quanto dannosa nella pratica<sup>42</sup>.

Nel *Novanglus* queste teorie saranno sviluppate, e se l'Adams che denuncia che con la rappresentanza virtuale verrebbe meno la stessa costituzione inglese è un *whig*, quello che rilancia il problema con una proposta di stretta correlazione numerica è un *real whig*: egli, infatti, è disposto ad accettare l'autorità del Parlamento inglese a patto che vi sia una rappresentanza effettiva in esso, per cui se l'Inghilterra ha sei milioni di abitanti e l'America tre, si possono ipotizzare cinquecento rappresentanti inglesi affiancati da duecentocinquanta americani (non escludendo neppure che, per lo sviluppo demografico in corso in America, dopo qualche decennio ci sia un'equiparazione e poi uno spostamento della sede del Parlamento in America)<sup>43</sup>; un Parlamento che, aggiungiamo noi, potrebbe essere concepito dai coloni solo come l'assemblea di un impero confederale. Questa proposta di Adams è in buona parte provocatoria, ma rivela come sia netta in lui la concezione di una rappresentanza effettiva; significativo che Adams nel *Novanglus*, per indicare la componente rappresentativa della costituzione inglese (i Comuni, ma anche le assemblee coloniali), ricorra ai termini di «democratical part of our constitution», o di «American share of the democracy of the constitution», e, sempre in riferimento all'assetto inglese, definisca il «third estate» come «the democratical branch of the constitution»<sup>44</sup>.

Chi ha operato qualche incursione nel pensiero di Adams sa che il termine democrazia sarebbe stato usato con sempre maggior diffidenza, e a volte con avversione. L'uso dei termini da noi sottolineato è allora indicativo di come, almeno in questa fase, vi sia in Adams una posizione molto avvanza-


ta. Allo stesso modo, è noto il favore del nostro autore per una Camera intermedia che faccia da intercapedine fra la «middling sort» e l'esecutivo, una Camera in cui collocare la «better sort». Prima della rivoluzione, però, egli si opporrà sia ai tentativi del governatore del Massachusetts Bernard di fare del *Council* una Camera per una specie di «nobility for life» americana, o a quelli di Andrew Oliver (1773, anno in cui questi era il *Lieutenant* di Hutchinson) di porvi uomini «of character and reputation», sia alla proposta di chi come William Drayton, pur non essendo schierato sulle posizioni degli inglesi, si poneva il problema di come rafforzare i governi delle colonie con una rappresentanza diversificata: quest'uomo politico del South Carolina proponeva (con l'approvazione dell'avversario di Novanglus, Daniel Leonard) di affiancare al governatore ufficiali regi «appointed for life» ma tratti dalle famiglie americane<sup>45</sup>; Adams si pronunciò anche contro tale ultima proposta di mediazione. Gli sforzi di Bernard e Oliver, comunque, condussero a trasformare il *Council* del Massachusetts in un organo a nomina discrezionale del re, mentre in precedenza era stato nelle colonie pressoché l'unico caso di *Council* elettivo (espresso anno per anno dalla *General Court*).

<sup>42</sup> *Ibidem*.

<sup>43</sup> *Novanglus*, VII, pp. 309-310.

<sup>44</sup> *Ibidem*, pp. 309 e 311.

<sup>45</sup> W. H. Drayton. *A Letter from a Freeman of South Carolina to the Deputies of North America, assembled in the High Court of Congress at Philadelphia*, pubblicato a Charleston (S. C.) nel 1774, da P. Timothy. Leonard, in uno dei saggi firmati *Massachusettensis*, sottoscriveva la proposta di Drayton per ragioni tattiche, e perché «the infant state of the colonies does not admit of a peerage» (citiamo dall'edizione del 1819 di *Novanglus and Massachusettensis*, stampata a Boston da A. Hews e S. Goss: cfr. p. 194).



*Primo Congresso Continentale: i deputati in preghiera*

##### 5. *Costituzionalismo e principi giusnaturalistici in John Adams*

L'ultimo versante su cui si registra un oltrepassamento della cultura *whig* è quello della fondazione giusnaturalista delle ragioni dei coloni. Le ragioni esposte nelle pagine precedenti erano basate su motivazioni storiche, o giuridiche, o consuetudinarie, e i principi giusnaturalistici, nei casi in cui entravano nell'argomentazione, erano un supporto aggiuntivo. Vi è un livello invece in cui subentrano ragioni teoriche, basate su una ragione universale, anche se non astorica. Adams, già nella *Dissertation* e poi nel *Novanglus*, enuncia quattro grandi principi:

- ogni popolo è depositario di diritti naturali, e questi sono conservati anche in caso di emigrazione, o nel caso in cui solo una parte di quel popolo emigri;

- ogni popolo governato non da despoti stringe un patto col proprio re, ma conserva il diritto a rovesciare quel re se esso viola gravemente gli obblighi discendenti dal contratto. Adams parla di giustificazione di una «revolution», ed esprime questo principio in termini radicali<sup>46</sup>;

- un paese scoperto è una cosa diversa da un paese conquistato, e i frutti della colonizzazione spettano a un popolo non per con-

<sup>46</sup> Cfr. *Novanglus*, I, pp. 230-231.

cessione del proprio sovrano, ma per il sangue versato e i costi sostenuti da chi ha compiuto la colonizzazione<sup>47</sup>. Il sistema giuridico di riferimento di tale paese è il diritto naturale, cui si affiancano i contratti contenuti nelle carte coloniali e le clausole di occupazione dei luoghi da colonizzare, carte e clausole che sono valide solo se hanno una base pattizia e non imposta. Da ciò discende la inutilizzabilità relativa del *common law*, al quale peraltro i coloni si erano rivolti nella fase "difensiva" della disputa, quella tesa a confutare col *common law* la produzione legislativa operata dal Parlamento tramite i propri *statute*. A questo punto il *common law* non è più l'arma decisiva, perché *Novanglus* scrive: «How then do we New Englandmen derive our laws? I say, not from parliament, not from common law, but from the law of nature and the compact made with the king in our charters. Our ancestors ... were not bound or obliged to submit to it [al common law], unless they chose it»; e tale utilizzo secondario del *common law* vale perfino nella giurisdizione penale<sup>48</sup>.

Infine, già nella *Dissertation* si afferma la natura originaria e universale di tutti i diritti qui richiamati e delle libertà fondamentali di un uomo: «I say Rights, for such they have, undoubtedly, antecedent to all earthly government – *Rights* that cannot be repealed or restrained by human laws – *Rights* derived from the great legislator of the universe»<sup>49</sup>.

Che sul piano politico Adams e i coloni fossero disposti a trarre le conseguenze di tale universalismo dei diritti (e dunque verso i neri e gli altri popoli del mondo) è più che lecito dubitare; così pure, va ricordato che più oltre si fa un'affermazione meno universalistica, quando si dice che le «British liberties» sono diritti originari, innati e fondamentali, preesistenti all'atto di qualsiasi par-

lamento<sup>50</sup>. Si ribadiva però che le basi delle leggi e del governo inglesi andavano cercate «in the frame of human nature, in the constitution of the intellectual and moral world»<sup>51</sup>, e resta il fatto che la *Dissertation* esprimeva, per il tempo in cui fu scritta, una grande fede nella lotta per la libertà dell'uomo, e non solo per i diritti dei coloni. Inoltre, nel *Novanglus* Adams si sarebbe riferito a un elenco di affermazioni sulla libertà e su un governo fondato sul contratto col popolo come a «the principles of nature and eternal reason», citando Livio e Cicerone, Sidney, Harrington e Locke, Aristotele e Platone (con una collocazione un po' frettolosa di quest'ultimo fra i filosofi della libertà)<sup>52</sup>.

Adams prevale sui saggi di *Massachusettsensis* (più agili e meno colti) già con gli argomenti e sul terreno del passato, ma *in fieri* c'è un processo dirompente costituito dalla nascita di una nazione, una nascita che avviene per separazione dall'impero più potente del mondo. Questo processo è troppo radicale, perché non si entri sul terreno delle motivazioni giusnaturalistiche. Il fatto poi che queste teorie contrattualistiche siano presenti in Adams già negli anni Sessanta del Settecento dimostra i due limiti della grande sintesi di Mc Ilwain. Il primo limite consiste

<sup>47</sup> Inoltre, ammesso che la prassi internazionale possa essere assunta a questo livello di motivazioni teoriche-universali, può affermarsi che solo la prassi dei casi di colonizzazione operata da nazioni libere può essere utilizzata, in via analogica, per i problemi che si presentino nelle nazioni che godano anch'esse della libertà (*Novanglus*, VII, pp. 311 e 313).

<sup>48</sup> *Novanglus*, VIII, pp. 327-328.

<sup>49</sup> *Dissertation*, p. 112 (il maiuscolo e i corsivi sono di Adams).

<sup>50</sup> *Ibidem*, p. 127.

<sup>51</sup> Nella *Dissertation* si parla anche di «the inherent rights of mankind», difesi dagli antichi Britanni ma con una sorta di proiezione storica universale, nella retorica di un leader del New England che vuole unire particolarità di un popolo e universalità di una missione (*Ibidem*, p. 126).

nel fatto che, dopo aver giustamente sottolineato il ruolo dei materiali storici e giuridici come "armi" dei coloni, egli cade in una lettura troppo riduttiva delle "armi" del giusnaturalismo, viste come un espediente dell'ultimissima fase per "parlare al mondo" col linguaggio illuminista, di presa ben maggiore di quello legalistico del *common law*. Allo stesso modo, viene operata una lettura che comprime eccessivamente la carica di discontinuità che cresce, quantomeno, già nel quinquennio antecedente al 1776. Secondo Mc Ilwain, infatti, una «opposizione rivoluzionaria» iniziò solo con le Risoluzioni del Congresso del 15 maggio 1776, e più precisamente con il *Bill of Rights* della Virginia del 29 giugno, mentre vi fu per quasi tutta la disputa una «opposizione costituzionale», basata sulla distinzione fra i due tipi di «capacity» del re e su quella fra *realm* e *dominions*, e su tutti i loro corollari<sup>53</sup>. In realtà, gli argomenti del giusnaturalismo furono utili per accreditarsi in Europa ma anche per costruire consenso fra i coloni, e su quegli argomenti vi fu una condivisione diffusa e sostanziale, che iniziò a mobilitare energie ben prima della fase immediatamente precedente lo scoppio della guerra. Inoltre, come ha notato Nicola Matteucci, lo stesso Mc Ilwain in vari passaggi non può fare a meno di attingere a materiali etici e politici (e non solo costituzionali, come si era proposto), e non può evitare il ricorso a «un principio meta-giuridico», il diritto naturale, come emerge nella trattazione della imprescrittibilità dei diritti invocata dai coloni<sup>54</sup>.

Il secondo limite consiste in una lettura di Adams tutta interna al filone del costituzionalismo<sup>55</sup>. Da parte nostra si è cercato di mostrare come anche nel pensatore di Brantree fosse avvenuta quella contaminazione fra giusnaturalismo e costituzionalismo, diritti

dell'uomo e diritti degli inglesi, e come vi fosse stato un concorso di motivazioni attinte da entrambi questi livelli. Con altri argomenti, e nell'ambito di una ricerca più ampia, sembra arrivare a una conclusione vicina a questa anche uno studioso del costituzionalismo come Giuseppe Buttà: egli sottolinea, accanto alle motivazioni costituzionali avanzate dai coloni, il ruolo giocato dal ricorso al diritto naturale (un ruolo che portò alla radicalizzazione della disputa), e scrive che lo smarrimento delle ultimissime lettere di *Novanglus* non pregiudica la possibilità di cogliere l'esito di quella riflessione; la parola definitiva era infatti chiarissima ad Adams già nei primi mesi del 1775, e questa parola era indipendenza<sup>56</sup>.

In definitiva, possiamo dire che quella americana non è stata una rivoluzione prevalentemente economica o sociale, ma che

<sup>52</sup> *Novanglus*, I, p. 230. Da notare che, anche all'interno del Comitato del Primo Congresso Continentale che doveva scrivere il documento che definiva i fondamenti dei diritti dei coloni, Adams si pronunciò a favore dell'inclusione esplicita in esso del «natural law»; altri membri di quel comitato, infatti, preferirono richiamarsi solo alla costituzione britannica (come Joseph Calloway della Pennsylvania e John Rutledge del South Carolina), o a questa e alle carte coloniali, come il delegato del New York James Duane. Il diritto naturale fu incluso a fianco delle altre due «foundations» dei diritti dei coloni, e la posizione di Adams è richiamata da lui stesso in alcune pagine scritte più tardi (*Diary and Autobiography*, cit., vol. II, pp. 128-130, e vol. III, pp. 309-310).

<sup>53</sup> C. H. Mc Ilwain, *La rivoluzione americana*, cit., pp. 5-11.

<sup>54</sup> N. Matteucci, *Charles Howard Mc Ilwain e la storiografia sulla Rivoluzione americana*, introduzione a C. H. Mc Ilwain, *La rivoluzione americana*, cit., p. LXXXVIII.

<sup>55</sup> Concordiamo invece con Mc Ilwain quando sottolinea la non riconducibilità di Adams al filone del whiggismo inglese, e l'opposizione a questo su certi principi. Rinviamo a quelli che abbiamo definito un triplice rovesciamento e un triplice oltrepassamento della cultura *whig*.

<sup>56</sup> G. Buttà, *John Adams e gli inizi del costituzionalismo americano*, cit., pp. 89-90, 92, 94 e 111. Cfr. anche E. S. Morgan, *The Meaning of Independence: John Adams, George Washington, and Thomas Jefferson*, New York, Norton, 1979.

non è stata neppure una semplice «rivoluzione costituzionale». È stata anche una rivoluzione con una carica ideologica, pur se in un senso molto diverso da quello che ciò avrebbe significato nell'analogo moto francese e poi nel secolo successivo. Ideologia soprattutto nel senso del repubblicanesimo settecentesco, nel senso di una cifra di radicalità che coinvolse perfino chi, come Adams, neanche nella fase rivoluzionaria fu un pensatore radicale. Quella radicalità penetrò anche all'interno di un involucro giuridico e storico-istituzionale come quello che Adams aveva predisposto, e, poiché materiali dirompenti conducono ad esiti teorici dirompenti,

si arrivò alla rivendicazione dei diritti naturali, fra cui quelli all'autogoverno e alla rivoluzione. Il grande senso della continuità storica, oltre alla sua originalità teorica, permisero ad Adams di prefigurare con istituzioni del passato il futuro delle colonie, e gli consentirono di porre queste, come Adams diceva già nel 1775, come Stati liberi e indipendenti<sup>57</sup>.

<sup>57</sup> Sul ruolo di Adams si può vedere anche S. J. Adamski, *Unequal Influence: the Revolutionary Ideas, Prophecies and Solutions of John Adams*, Tiburon (Cal.), Printed Voice, 1995.